



COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

***Regolamento
per l'applicazione della Tariffa
per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e simili
Puntuale
(TA.RI.P.)***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 23.04.2024
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 24.02.2025

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani	1
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti.....	1
Art. 4 - Gestione e costo del servizio	1
Art. 5 - Istituzione della tariffa	1
Art. 6 - Determinazione della tariffa	2
Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa	2
Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	3
TITOLO II - CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE	4
Art. 9 - Categorie di utenze	4
Art. 10 - Locali ed aree soggette	4
Art. 11 - Locali ed aree escluse	5
Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche	7
Art. 13 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche	8
Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche	8
Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze	9
Art. 15 bis - Esclusione parziale della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio	11
Art. 16 - Agevolazioni	11
Art. 17 - Riduzione per motivi di servizio	11
Art. 17 bis - Riduzione per cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.)	12
Art. 18 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.....	12
Art. 19 - Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.)	13
Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento	13
Art. 21 - Manifestazioni ed eventi.....	13
Art. 22 - Servizi extra-tariffa.....	14
TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE	15
Art. 23 - Comunicazioni.....	15
Art. 24 - Controllo	16
Art. 25 - Violazioni e penalità.....	17
Art. 26 - Riscossione.....	18
Art. 27 - Rimborsi e conguagli	18
Art. 28 - Elementi informativi agli utenti	19
Art. 29 - Norme transitorie e finali.....	19

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 dd. 15.12.1997 e stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, relativa alla gestione dei rifiuti urbani nel Comune, oltre alle eventuali misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche, in attuazione dell'art. 1, commi 667 e 668 della L. 147 dd. 27.12.2013 e successivo Regolamento attuativo di cui al D.M. 20.04.2017, nonché delle disposizioni fornite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
2. Viene altresì definita la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e ss.mm. [e](#)

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", viene svolta in regime di privativa dal Soggetto Gestore del servizio e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, lo spazzamento stradale, nonché la gestione e la riscossione della tariffa ed il rapporto con gli utenti. La relativa gestione è disciplinata dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti ed igiene ambientale" e dalla vigente normativa.
2. Il Comune trasmette al Gestore, secondo le forme di legge e le direttive dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i dati necessari all'applicazione della tariffa. [e](#)

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006 per le definizioni, nonché all'art. 184 del medesimo D.Lgs. per la classificazione, come adeguati con il D.Lgs. 116 dd. 03.09.2020 alle direttive UE n. 2018/851 e n. 2018/852. [e](#)

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti, come individuato all'art. 2, è integralmente finanziato dal gettito della tariffa ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare la quantità dei rifiuti conferiti, anche ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive di ARERA.
4. Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare all'Ente territorialmente competente i dati del piano finanziario, di propria competenza, in tempo congruo e comunque almeno 45 giorni prima del termine fissato per la determinazione delle tariffe per l'anno successivo. [e](#)

Art. 5 - Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio Comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. L'applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 dd. 27.12.2013. La tariffa è determinata annualmente in base al Piano Economico Finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. n. 158/1999 ove applicabile.
3. Sulla base di una proposta approvata dell'Assemblea di ASIA, il Consiglio Comunale approva contestualmente al DUP o con un autonomo provvedimento un documento di indirizzo per la compilazione del PEF per l'anno successivo.
4. Il Piano Economico Finanziario così definito viene validato da una commissione di revisori dei Conti dei Comuni rappresentante sia quelli che adottano il sistema tariffario che quelli che adottano la tassa rifiuti. Una volta validato, ASIA trasmette ai Comuni il proprio piano economico e finanziario derivante pro quota da quello generale di ASIA.
5. Il piano economico e finanziario, coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio comunale in sede di approvazione del DUP, viene adottato per quanto di competenza dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe ed unitamente al documento di validazione del PEF generale di ASIA trasmesso ad ARERA per l'approvazione di competenza prevista dalle direttive dalla stessa emanate.
6. Qualora i ricavi tariffari consuntivi annuali siano maggiori dei costi consuntivi del servizio comprensivi della remunerazione del capitale netto investito nella gestione e delle imposte sul reddito correnti e differite, l'eccedenza è utilizzata per la determinazione delle tariffe dei successivi esercizi. 

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in conformità al D.M. 20.04.2017 per anno solare con provvedimento dell'organo competente per legge entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce.
2. La tariffa è composta come segue:
 - a. una parte fissa finalizzata alla copertura dei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti;
 - b. una parte variabile destinata alla copertura:
 - b.1. dei costi dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti e/o misurati secondo l'articolazione indicata nel presente Regolamento;
 - b.2. dei costi dei servizi comunque resi agli utenti.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o simili, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio Comunale.
2. Si considerano produttivi di rifiuti, salvo prova contraria, i locali e le aree di cui al comma 1, nei quali vi sia la presenza di arredo, anche se parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas.
3. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa la sola presenza di arredo anche se parziale.
4. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata. 

Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che utilizzano in comunione i locali e le aree stesse.
2. In deroga al comma precedente, l'amministratore di centri commerciali, artigianali e di servizi, qualora presente, è tenuto al pagamento della tariffa complessiva relativa ai locali in gestione.
3. Per i locali in multiproprietà, quali ad esempio quelli che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per detti locali e per le aree scoperte non in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore a sei mesi, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
6. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni, Comitati, ecc.) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano. 

TITOLO II - CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE

Art. 9 - Categorie di utenze

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze vengono suddivise in due categorie:
 - a. Utenze Domestiche;
 - b. Utenze Non Domestiche o Attività, nelle quali rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere e le associazioni. Nell'ambito di tale categoria vengono ulteriormente suddivise in:
 - b.1. Utenze Ordinarie: quelle il cui conferimento dei rifiuti avviene mediante il normale servizio di raccolta;
 - b.2. Utenze Convenzionate: quelle che ai fini del conferimento dei rifiuti necessitano di servizi integrativi od aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti.
2. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è riportata nella tabella del successivo art. 14. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, ad eccezione delle attività esercitate in distinte unità immobiliari come identificate ai fini catastali, per le quali trovano applicazione tariffe diversificate.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
5. In deroga a quanto previsto ai comma 2 e 3 per i soggetti che svolgono prevalentemente attività non produttive di rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 116 dd. 03.09.2020 si applica la classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti, riferita a distinte porzioni della superficie aziendale. 

Art. 10 - Locali ed aree soggette

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, a titolo meramente esemplificativo, si considerano produttivi di rifiuti urbani e simili agli urbani:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti;
 - e. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini, uffici ed attività commerciali, nonché l'area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso;

- g. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50. [!\[\]\(6841ca9b0e023296428e7c9e683b9367_img.jpg\)](#)

Art. 11 - Locali ed aree escluse

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
- a. locali:
- a.1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2;
 - a.2. i locali tecnologici o parti di essi stabilmente muniti di attrezzature, ove non si abbia, di regola, presenza umana, quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere con temperature inferiori allo zero e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - a.3. i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie, le scale esterne, gli atrii esterni alle unità immobiliari;
 - a.4. gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento, le serre adibite alla coltivazione intensiva, sia a terra che su bancali, i depositi di attrezzi agricoli, macchine agricole, derrate agricole, scorte agricole, comunque facenti parte di unità immobiliari fatte oggetto dell'apposita annotazione di ruralità ai fini fiscali, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - a.5. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 - a.6. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - a.7. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
- b. aree scoperte:
- b.1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - b.2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - b.3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 - b.4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 - b.5. le aree scoperte adibite a verde.

- c. eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del gestore del servizio sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti a.1 e a.2 della lettera a. comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti in materia;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ferma restando l'assoggettamento a tariffa delle superfici ove si producono rifiuti urbani;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, di riabilitazione, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di Legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg);
 - e. le superfici delle unità immobiliari per le quali sono in corso lavori edilizi come la ristrutturazione o il risanamento edilizio che comportino l'inutilizzabilità dei locali, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori come risultante agli atti del Comune, purché le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale, e non risulti alcun conferimento di rifiuto di origine domestica al servizio pubblico tramite i dispositivi in dotazione.
4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e simili e di rifiuti speciali o pericolosi, in alternativa al precedente comma 3, lettere da a. a d., ove non sia distinguibile la superficie da assoggettare a tariffa o risulti difficile determinarla a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e/o le aree, è facoltà dell'utente optare per la determinazione forfetaria della superficie applicando la percentuale di riduzione del 30%.
 5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono presentare al Comune o all'Ente Gestore, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del modello M.U.D., a pena di decadenza, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
 6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa Comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. [!\[\]\(687b6c142f51ac6f390f8bd444e38d03_img.jpg\)](#)

Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione degli occupanti si definiscono:
 - a. Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune; nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti a seguito regolare comunicazione di ospitalità presentata agli organi competenti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni.
 - b. Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza, inclusi i cittadini italiani che risiedono all'estero.
2. Per le utenze di cui al precedente comma 1 a. il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.
3. Per le utenze di cui al precedente comma 1 b. il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq	a mq	Numero componenti
0	50	1
51	75	2
76	100	3
> 100		4

4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti nel territorio del Comune di Aldeno già iscritti nella lista di carico per la propria abitazione principale, o conviventi degli stessi. Il comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
6. Nel caso in cui l'utente, unico occupante dell'immobile, trasferisca la propria residenza presso un istituto di ricovero, in deroga a quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo, viene assegnato d'ufficio un solo componente l'alloggio. La variazione è disposta a seguito di richiesta dell'utente o di un suo familiare o d'Ufficio, a condizione che l'immobile risulti di fatto non utilizzato, nemmeno per brevi periodi nel corso dell'anno.
7. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
8. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) e agriturismi. Il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e qualora il numero dei posti letto non sia rilevabile da tale documentazione si applica la tabella di cui al comma 3. [🔗](#)

Art. 13 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

1. La ripartizione dei costi fissi tra le categorie di utenza domestica e non domestica deve assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica, secondo le disposizioni di Legge. A tal fine la quota addebitabile alle utenze domestiche è calcolata in proporzione alla relativa superficie assoggettata a tariffa e la quota percentuale risultante da tale calcolo è arrotondata per difetto almeno all'unità inferiore.
2. La quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica si ottiene come prodotto della quota unitaria (€) per il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il relativo coefficiente di cui al D.P.R. n. 158/1999, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze, secondo la seguente espressione:

$$TFd(n) = Cuf \times Kb(n)$$

Dove:

- TFd(n) = quota Fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n. componenti il nucleo familiare;
 n = numero dei componenti del nucleo familiare
 Cuf = Costo unitario fisso (€), determinato dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente di adattamento (Kb)
 Kb(n) = coefficiente di cui all'allegato 1 - tabella 2 del D.P.R. n. 158/1999.

3. Nella realtà del Comune di Aldeno si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb – coefficiente proporzionale per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,05
4	2,60
5	3,25
6 o più	3,75

**Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Ai fini della determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, i relativi costi sono calcolati per differenza rispetto a quelli definiti per le utenze domestiche.
2. La quota fissa della tariffa è determinata per le utenze non domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie pari a S;
 S(ap) = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva (mq);
 Qapf = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Kc);
 Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

3. Nella realtà del Comune di Aldeno si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Attività	Coefficiente Potenziale Produzione Kc
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42
2. Campeggi, distributori carburanti	0,74
3. Stabilimenti balneari	0,63
4. Esposizioni, autosaloni	0,37
5. Alberghi con ristorante	1,33
6. Alberghi senza ristorante	0,91
7. Case di cura e riposo	0,95
8. Uffici, agenzie	1,13
9. Banche, istituti di credito, studi professionali	0,58
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30
12. Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,13
17. Bar, caffè, pasticceria	4,96
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21. Discoteche, night club	1,64
22. Mense, birrerie, amburgherie	4,85

**Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze**

1. La parte variabile è costituita da una quota servizi e da una quota consumi:
 - a. la quota servizi è dovuta per la copertura dei costi variabili relativi ai servizi di igiene ambientale per le raccolte differenziate per le quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, presso le isole ecologiche e presso i Centri Raccolta, effettuati annualmente dal gestore per l'intera collettività, ancorché non usufruiti dagli utenti;
 - b. la quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto secco residuo o non riciclabile nel periodo di riferimento della fattura. Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

2. In fase di definizione della parte variabile della tariffa, il Comune adotta criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DM 20.04.2017, determinando la "quota servizi" in maniera differenziata fra utenze domestiche e non domestiche e per servizi offerti agli utenti.
3. La quota servizi per le utenze domestiche viene stabilita annualmente, in misura non superiore al 50% della quota variabile risultante dal Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni di ARERA ed attribuita dal Comune alle utenze domestiche. La quota è calcolata in funzione dei componenti dei nuclei familiari, e parametrata ai coefficienti Ka di cui al D.P.R. 158/99.
4. La quota servizi per le utenze non domestiche viene stabilita annualmente, in misura non superiore al 50% della quota variabile risultante dal Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni di ARERA ed attribuita dal Comune alle utenze non domestiche. La quota è calcolata in funzione delle superfici iscritte a ruolo e parametrata ai coefficienti Kd di cui al D.P.R. 158/99.
5. La quota consumi della parte variabile della tariffa è determinata in base alla volumetria, peso specifico e tariffa unitaria €/kg. L'importo si ottiene moltiplicando i kg corrispondenti agli svuotamenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3, per il prezzo unitario secondo la seguente formula:

$$\text{Quota Consumi} = \text{Quv} * (\Sigma \text{VOLcont} \times \text{Kpeso})$$

$$\text{Con Quv} = \text{Ctv} / \text{Qtot}$$

6. La tariffa variabile uscirà pertanto dalla seguente formula:

$$\text{TV} = \text{Quota servizio base} \times \text{Ka (utenze domestiche) o Kd (utenze non domestiche)} + \text{quota consumi};$$

Dove:

- | | |
|----------|--|
| Quv | = Quota unitaria variabile per le utenze (€/Kg) determinata dal rapporto fra il totale dei costi variabili e la quantità totale di rifiuto secco residuo o non riciclabile misurato prodotto nel periodo di riferimento (chilogrammi). |
| Ctv | = costi totali variabili attribuiti alle utenze per la raccolta delle singole frazioni di rifiuto; |
| Qtot | = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze (kg) (dato dai litri raccolti moltiplicati per il coefficiente "Kpeso" stabilito dall'ente gestore) |
| ΣVOLcont | = Quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza (litri). Per la misurazione dei rifiuti prodotti valgono le modalità stabilite nel Regolamento di gestione del servizio. |
| Kpeso | = Coefficiente di peso specifico determinato dividendo la quantità totale di rifiuti indifferenziati raccolti, espressa in chilogrammi, per la relativa volumetria totale contabilizzata, espressa in litri, comunicate dal gestore" |
| Ka | = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza |
| Kd | = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ai sensi del D.P.R. 158/99 |
7. Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per periodi superiori a 180 giorni, non viene applicata la quota servizi da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate.
 8. Per le unità immobiliari a disposizione di soggetti residenti già iscritti nella lista di carico per la propria abitazione principale, o conviventi degli stessi, non viene applicata la quota servizi da addebitare annualmente.
 9. Per le utenze non domestiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), fra il gestore e l'utente non domestico possono essere sottoscritte convenzioni che prevedano l'organizzazione del servizio in modalità tali da garantire un controllo efficace della qualità del rifiuto riciclabile. Il costo annuale preventivato dal gestore per tale servizio speciale viene ridotto di un importo pari alla "quota servizi -

utenze non domestiche" che viene comunque addebitata in fattura. Copia della convenzione viene inviata al Comune per conoscenza e monitoraggio entro 30 giorni dalla stipula. 

Art. 15 bis - Esclusione parziale della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero (una delle operazioni di cui all'allegato C del D.Lg. 152/2006) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa di tutto o parte della componente variabile "quota servizi" della tariffa, mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa. I criteri di quantificazione della riduzione della componente variabile "quota servizi" sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. La comunicazione dell'uscita dal servizio pubblico per una o più frazioni di rifiuto deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al gestore del servizio/Comune affinché lo stesso possa riorganizzare opportunamente il servizio, laddove necessario tramite stipula di apposita convenzione.
4. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni.
5. Tali utenze, per tale periodo, non potranno più utilizzare alcuno dei servizi di raccolta del gestore quali, ad esempio, i contenitori stradali, i centri di raccolta, i servizi porta a porta, ecc.
6. Annualmente, l'utente non domestico che intende avvalersi del mercato deve inoltre trasmettere all'ente gestore copia del MUD sia ai fini del controllo sull'avvenuto corretto recupero sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile della quota servizi viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. 

Art. 16 - Agevolazioni

1. Per le utenze domestiche, esclusivamente famiglie residenti nel Comune, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio Comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare alla quota fissa.
2. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente e qualora dagli accertamenti svolti non risulti effettuato, oltre al recupero della tariffa dell'anno in corso, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta solo alle utenze non provviste di dispositivo abilitato al conferimento stradale del rifiuto organico. 

Art. 17 - Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta una riduzione della "quota fissa della tariffa in misura pari all'80%.

2. La tariffa è dovuta nella misura massima del 20 per cento della quota fissa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

Art. 17 bis - Riduzione per cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.)

1. Ai cittadini italiani che risiedono all'estero è riconosciuta una riduzione di due terzi dell'importo della tariffa applicata (escluso addebiti dei conferimenti misurati) per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:
 - siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione;
 - l'immobile risulti libero, ossia non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito.
2. La riduzione si applica a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. 

Art. 18 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento¹

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa variabile, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario nel caso di:
 - a. Utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia e/o handicap, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione in misura percentuale della quota consumi della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta;
 - b. Utenze domestiche di famiglie residenti nel Comune di Aldeno, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia, ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o il soggetto gestore intervengano già con contributo economico diretto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione in misura percentuale della quota consumi della tariffa. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell'utenza ed è corrisposta solo in presenza di un corretto uso del servizio. Nell'ambito dell'aggiornamento automatico della tariffa di cui agli articoli 12 comma 2 e 23 comma 6, il Comune applica d'ufficio l'agevolazione di cui alla presente lettera.
2. Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:
 - a. nella misura del 100% per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
 - b. il Comune si sostituisce nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa fissa o variabile per ulteriori particolari e gravi situazioni che potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati ovvero al verificarsi di situazioni imprevedibili, anche in virtù di provvedimenti normativi eccezionali, che influiscono direttamente sulla possibilità di utilizzo dei locali occupati.
3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.

¹ Articolo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 di data 24.02.2025

4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata. [!\[\]\(178fd2204ce12f49c4bf835b69b64161_img.jpg\)](#)

Art. 19 - Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.)

1. Qualora sia attivata presso il C.R. la rilevazione informatica degli accessi e dei quantitativi conferiti, viene prevista, in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe, la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria, per gli utenti che conferiscano rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.
2. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dal Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di adozione del piano finanziario e relative tariffe. Viene prevista la possibilità per i soli utenti residenti nel Comune, di conferire la frazione secca non riciclabile, eccedente il volume ordinario di conferimento, direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti da ASIA, ad un costo scontato della tariffa base dell'anno in corso deciso annualmente in sede di approvazione delle tariffe. [!\[\]\(439c03ca276a335a90a4e7ed2b3945c1_img.jpg\)](#)

Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Qualora venga attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche o ad uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze di attività già soggette a tariffa annuale, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 (centottantatre) giorni, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
3. La misura della parte fissa della tariffa è determinata in base a quella attribuita alla categoria di attività svolta dall'utente, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Nei casi in cui risulti difficoltosa l'individuazione della superficie occupata, la quota fissa è determinata in misura pari all'ammontare della quota variabile di cui al comma seguente.
4. La parte variabile della tariffa è calcolata in base ai volumi di rifiuto secco residuo o non riciclabile, ai sensi dell'art. 15. Per le utenze soggette al canone mercatale il costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è fornito dal Comune e compreso in tale canone e non è dovuta alcuna tariffa per il servizio da parte degli utenti.
5. La tariffa giornaliera di cui al presente articolo è riscossa dal Gestore del servizio, con tempi e modalità che assicurino l'economicità e maggiori garanzie per l'introito dell'obbligazione tariffaria.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale; le occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile; ogni altra occupazione autorizzata, che per la particolare tipologia ed oggettività, non determini una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa (occupazione soprasuolo e sottosuolo, fioriere, banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.).
7. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad € 5,00 (cinque). [!\[\]\(ee65d84d1b7cf3358237169a6a96555a_img.jpg\)](#)

Art. 21 - Manifestazioni ed eventi

1. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 20.
2. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.

3. In sede di approvazione del piano finanziario potranno essere previsti eventuali incentivi economici per le Associazioni che si impegnano alla minor produzione di rifiuti. [!\[\]\(73b059f51b6349c47bd4937a81c667dc_img.jpg\)](#)

Art. 22 - Servizi extra-tariffa

1. Il Gestore del servizio potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui al presente Regolamento.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
 - il lavaggio e disinfezione dei contenitori delle diverse frazioni dei rifiuti urbani riconsegnati al Gestore del servizio;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti qualora attivato nel Comune;
 - tutte le altre prestazioni che non rientrino nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche.
4. Il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo è deliberato dall'Organo comunale competente su indicazione dell'Ente Gestore. È demandata al Gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa. [!\[\]\(b348fb6989ecb279202d1458f9cb758a_img.jpg\)](#)

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 23 - Comunicazioni

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 8, hanno l'obbligo di comunicare al Comune o all'Ente Gestore del servizio l'inizio del possesso o detenzione dei locali e aree entro i 60 (sessanta) giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione avviene di norma mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Comune di Aldeno.
2. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
 - a. Per le utenze domestiche:
 - a.1. dati identificativi dell'utente;
 - a.2. dati identificativi del proprietario dell'alloggio;
 - a.3. ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali;
 - a.4. data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - a.5. la sussistenza o il venir meno di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
 - b. Per le utenze non domestiche:
 - b.1. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b.2. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - b.3. ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - b.4. indicazione della data di inizio del possesso o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - b.5. la sussistenza o il venir meno di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
3. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio con eventuale restituzione del dispositivo devono essere inviate al Comune o all'Ente Gestore del servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. Le richieste di cessazione del servizio, fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 2, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto, ovvero dalla data della presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio, che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate al Comune o al Gestore del servizio da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo agli uffici o se inviata tramite telefax o a mezzo di posta elettronica nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
5. Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione dal servizio. La variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche

d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio, nel caso di famigliari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al comune da parte dell'Agenzia delle Entrate.

6. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa secondo la frequenza di cui all'art. 12 c. 2.
7. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore del servizio o al Comune l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parti del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. L'ufficio Anagrafe Comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa. La medesima incombenza è posta in capo agli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli permissivi. Resta fermo l'obbligo dell'utente di presentare la comunicazione anche in assenza di detto invito.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, così come previsto nel precedente articolo 12, comma 5, è tenuto a presentare la comunicazione chi occupa la superficie maggiore, salvo diverso accordo tra gli occupanti.
10. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
11. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal giorno successivo alla data di presentazione della stessa.
12. In caso di omessa presentazione della comunicazione, il Comune o l'Ente Gestore, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
13. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente sottoscritta, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune o l'Ente Gestore a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato. 

Art. 24 - Controllo

1. Il Comune o il Gestore del servizio esercitano l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti e provvede ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c. richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
 - d. invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c., a comparire di persona e a fornire prove e delucidazioni;
 - e. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;

- f. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori dei servizi a rete anche con la stipula di apposite convenzioni.
3. In caso di necessità di verifica all'interno dell'unità immobiliare per acquisire elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale preposto al controllo, munito di apposito tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 15 (quindici) giorni non pervengano rilievi. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza, può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Decorso il termine assegnato, il Comune o il Gestore del servizio provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
6. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva. [🔗](#)

Art. 25 - Violazioni e penalità²

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del codice degli enti locali, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e dalla Legge n. 689 dd. 24.11.1981, come di seguito indicato:
- a. l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b) del presente comma;
- b. l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'erogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Fattispecie	Importo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 25,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 100,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 100,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc.)	€ 150,00

2. In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il Comune o l'Ente Gestore determina gli elementi utili per la quantificazione della tariffa, come disposto al precedente art. 24 ed in base a tali elementi emette atto di recupero dell'importo dovuto o della maggior somma dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori nella misura legale.

² Articolo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 di data 24.02.2025

3. In caso di mancato pagamento, anche parziale, viene inviato un primo sollecito senza alcuna maggiorazione. Il secondo sollecito viene inviato con Raccomandata A/R o con altro sistema atto a dimostrarne l'avvenuta ricezione e conterrà avvertenza che in caso di mancato pagamento, sui successivi avvisi saranno applicate spese amministrative sostenute dall'ente nonché l'indennità di mora per il ritardato pagamento calcolata al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti, oltre alle spese di notifica.
4. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
5. Il Comune o l'Ente gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro 5 (cinque) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
6. L'utente è tenuto a ritirare presso il soggetto preposto i dispositivi previsti per il conferimento dei rifiuti. In caso di inottemperanza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
7. Sulla base della presunzione semplice che un'utenza domestica intestata a soggetti residenti e un'utenza non domestica debba produrre una minima quantità di rifiuto secco residuo nel corso di un anno e che, dunque, il mancato conferimento di questo rifiuto presupponga la messa in atto di comportamenti elusivi quali l'abbandono, l'incenerimento, l'inquinamento delle raccolte differenziate, il conferimento in contenitori di altre utenze, ecc. il gestore/Comune notifica al soggetto presunto contravventore l'avvenuta verifica dell'assenza di svuotamenti per la propria utenza entro il primo semestre dell'anno successivo al fatto e chiede una risposta entro il termine di 15 giorni, con la quale l'utente giustifichi la mancanza di conferimenti. In mancanza di risposta o in caso di risposte che non forniscano spiegazioni valide e coerenti all'assenza di conferimenti, il gestore/comune applica una sanzione da € 50 a € 300 alle suddette utenze che non abbiano conferito alcuna quantità di secco residuo nell'anno solare. 

Art. 26 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa può essere suddiviso da due a quattro rate, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a € 10,00 il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal precedente art. 20 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza, l'Ente Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di Legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al precedente art. 25, comma 3. 

Art. 27 - Rimborsi e conguagli

1. In caso di cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili; fermo restando quanto previsto all'art. 24.
2. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 120 (centoventi) giorni dalla data della richiesta.

3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura di Legge dalla data dell'avvenuto pagamento.
4. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura, rispetto a quanto dovuto, il Gestore dispone la nota di accredito e/o il rimborso nei termini di cui al precedente comma 2, ovvero, in accordo con l'utente, procede al congruaglio sulla fattura successiva. [!\[\]\(670f60e8222eba38b237ad283cff2cfc_img.jpg\)](#)

Art. 28 - Elementi informativi agli utenti

1. Agli utenti sono assicurati gli elementi informativi minimi previsti dalla delibera n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e successive disposizioni secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Tali obblighi assicurano agli utenti la trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti, garantita dal gestore attraverso la creazione e il costante aggiornamento di una sezione dedicata nel proprio sito internet, nonché dei documenti di riscossione, nei quali sono chiaramente indicate, oltre che le disposizioni di carattere generale, puntuali informazioni sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento e sui risultati ambientali raggiunti. [!\[\]\(2b06495ae64fd0e1becfd9668c8f8750_img.jpg\)](#)

Art. 29 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto Comunale e divenuto esecutivo ai sensi di Legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Le situazioni e le posizioni dichiarate ai fini dell'applicazione della tariffa secondo il metodo normalizzato saranno ritenute valide ed utilizzate, in quanto compatibili, agli effetti dell'applicazione della tariffa puntuale di cui al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 23.04.2024. [!\[\]\(f0f33de932b64833f6ff9a4fb4a9779b_img.jpg\)](#)